

*al comma 9, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»;*

*al comma 10, dopo le parole: «data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione».*

*All'articolo 10:*

*al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «da presentare» sono inserite le seguenti: «allo sportello unico del comune, laddove esiste, o»;*

*al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per l'esercizio delle sole attività di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221»;*

*al comma 4:*

*al primo periodo, le parole: «secondo la normativa di cui alla citata legge n. 135 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dalle normative regionali»;*

*al secondo periodo, le parole da: «o accompagnatore turistico» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «non può essere negato, nè subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.»;*

*sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, nè abilitazione, sia essa generale o specifica.»;*

*al comma 5:*

*il secondo periodo è sostituito dal seguente: «All'articolo 123 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province."»;*